

Sentenza n. 99 del 25 gennaio 2005

Pubblica udienza del: 9 giugno 2004

Presidente dott. Bruno Amoroso

Relatore dott. Giuseppe Daniele

TESTO:

“SENTENZA

sul ricorso n.1006 del 2003 proposto da \*\*\*, rappresentati e difesi dall'avv. Franco Buonassisi, elettivamente domiciliati in Ancona, alla Via Leopardi n.2, presso l'avv. Ferdinando Zannini;

contro

- il COMUNE di PERGOLA, in persona del Vice Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Marroni, elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Garibaldi n.124, presso l'avv. Roberto Tiberi;
- l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PESARO e URBINO, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio comunale di Pergola 12.10.2000 n. 121 con cui è stato adottato il nuovo P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R.;
- della deliberazione del Consiglio comunale di Pergola 4.10.2002 n. 122 con cui sono state approvate le controdeduzioni ed è stato adottato definitivamente il P.R.G.;
- della deliberazione del Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino 16.12.2002 n.167 con cui è stato approvato, con modifiche e prescrizioni, il nuovo P.R.G. di Pergola;

- della deliberazione del Consiglio comunale di Pergola 7.4.2003 n.47 con cui sono state adottate determinazioni e controdeduzioni alla suddetta delibera provinciale;
- della deliberazione del Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino 30.6.2003 n.66 con cui è stato approvato definitivamente il P.R.G. di Pergola con ulteriori modifiche, prescrizioni e precisazioni;
- della deliberazione del Consiglio comunale di Pergola 10.10.2003 n. 130 con cui sono stati recepiti gli ulteriori rilievi dell'Amministrazione provinciale;
- di tutti gli atti, pareri, grafici allegati al procedimento di formazione del nuovo P.R.G. di Pergola;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pergola;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 9 giugno 2004, il Consigliere Giuseppe Daniele;

Uditi l'avv. Franco Buonassisi per i ricorrenti e l'avv. Paolo Marroni per il Comune di Pergola;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

I.- Il Collegio ritiene fondata, ed assorbente l'esame del merito, l'eccezione d'inammissibilità (*recte*: irricevibilità) del ricorso formulata dalla difesa della re-

sistente Amministrazione comunale.

Si deve evidenziare, anzitutto, che al procedimento di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico in argomento non si applica lo *ius superveniens* introdotto dalla L.R. Marche 16 agosto 2001, n.19, ma unicamente la L.R. Marche 5 agosto 1992, n.34, nella sua formulazione originaria; ciò in virtù della norma transitoria contenuta nell'art.4 della L.R. Marche 16 agosto, 2001, n.19, secondo la quale "agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alle relative varianti adottati dai Consigli comunali entro la data di entrata in vigore della presente legge, si applica la disciplina di approvazione previgente".

2.- Tanto premesso, osserva il Collegio che con deliberazioni del Consiglio comunale di Pergola 12.10.2000 n.121 e 4.10.2002 n.122, rispettivamente, è stato adottato il nuovo P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R. e si è provveduto alle controdeduzioni alle osservazioni presentate ed all'adozione definitiva dello strumento urbanistico.

Con deliberazione 16.12.2002 n.167 il Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino ha approvato il nuovo P.R.G. di Pergola condizionatamente all'accoglimento da parte dell'Amministrazione comunale delle modifiche e prescrizioni ivi indicate.

Con deliberazione 7.4.2003 n.47 il Consiglio comunale di Pergola ha stabilito di accogliere tutte le modifiche e prescrizioni imposte dalla Provincia con il succitato provvedimento n.167 del 2002, con le precisazioni ivi riportate.

Infine il Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino, con deliberazione 30.6.2003 n.66 ha approvato definitivamente il P.R.G. di Pergola con ulteriori modifiche, prescrizioni e precisazioni.

Quest'ultimo atto deve essere individuato come quello terminale del proce-

dimento, infatti l'art.28, comma 2, della L.R. Marche 5 agosto 1992, n.34 (ora abrogato, ma applicabile alla fattispecie in esame, come sopra argomentato, per effetto della norma transitoria contenuta nell'art.4 della L.R. Marche 16 agosto, 2001, n.19) disponeva testualmente che "in caso di controdeduzioni presentate dal Comune, la Provincia adotta un provvedimento definitivo di approvazione o non approvazione del piano entro centoventi giorni dal ricevimento delle controdeduzioni stesse". Pertanto chi si fosse ritenuto pregiudicato dalle disposizioni dello strumento urbanistico *de quo*, era tenuto a provvedere alla loro impugnazione nel termine di sessanta giorni decorrente non dalla data di notifica, ma dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione o comunque al più tardi dall'ultimo giorno della pubblicazione sull'albo pretorio dell'avviso di deposito presso gli uffici comunali dei documenti relativi al piano approvato (Cons.St., Sez.IV, 12 novembre 1996, n.1124). Nella Regione Marche, l'art.40, comma 2/*bis* della L.R. n.34 del 1992, aggiunto dall'art. 5 della L.R. 24 febbraio 1997, n.18, ha stabilito che "Gli atti di approvazione dei piani regolatori generali e delle loro varianti nonché degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 27, comma3, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tale pubblicazione tiene luogo di ogni altra forma di pubblicazione di qualsiasi genere prevista da leggi anteriori al 1° gennaio 1978".

Ne deriva che nella Regione Marche, non essendo più operante (per effetto della norma da ultimo trascritta) la pubblicazione sull'albo pretorio dell'avviso di deposito presso gli uffici comunali dei documenti relativi al piano approvato, il *dies a quo* per la decorrenza del termine di impugnazione degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti, nonché degli strumenti urbanistici attuativi deve essere individuato in quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della

Regione dei relativi atti di approvazione; per quanto di interesse nella presente fattispecie, si deve evidenziare che la deliberazione del Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino 30.6.2003 n.66 con cui è stato approvato definitivamente il P.R.G. di Pergola con ulteriori modifiche, prescrizioni e precisazioni è stata pubblicata nel B.U.R. n.69 del 31 luglio 2003.

3.- Dalla documentazione in atti, si evince che il ricorso in esame è stato notificato alle Amministrazioni intimare in data 1.12.2003, ben oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla pubblicazione nell'albo pretorio della deliberazione consiliare 30.6.2003 n.66 con cui l'Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino ha approvato definitivamente il P.R.G. di Pergola in adeguamento al P.P.A.R. e, inoltre, decorsi più di sessanta giorni (anche volendo tenere conto della sospensione feriale dei termini) dalla pubblicazione della stessa deliberazione nel B.U.R. della Regione Marche, avvenuta in data 31.7.2003.

Aggiungasi che neppure il ricorso può essere ritenuto tempestivo per essere stata impugnata la deliberazione del Consiglio comunale di Pergola 10.10.2003 n.130, atteso che detto provvedimento è una semplice presa d'atto dell'avvenuta approvazione del P.R.G. (avvenuta con la succitata deliberazione del Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino 30.6.2003 n.66), del tutto superfluo al fine della concreta operatività dello strumento urbanistico, come risultante a seguito della definitiva approvazione effettuata dall'Amministrazione provinciale.

4.- Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato irricevibile.

5.- Si ravvisano ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.”